



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 252 del 12/07/2022

PDL recante “Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale”

Firmato da: Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

PDL recante “Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale”

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge detta norme per garantire l'efficace ed efficiente organizzazione del Consiglio regionale in armonia con i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento determinati dallo Statuto ed in osservanza dei seguenti criteri generali:
 - a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;
 - c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;
 - d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;
 - e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dagli organi politici con la previsione che gli uffici appositamente istituiti hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione.

Art. 2
(Regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale)

1. In osservanza delle finalità indicate all'art. 1 i regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, anche per specifici settori, e trasmessi alla Commissione consiliare permanente in materia di Affari Istituzionali e alla Commissione consiliare permanente in materia di Bilancio e Finanza, che rendono il parere nel termine di quindici giorni dalla loro assegnazione. Il parere della Commissione permanente in materia di Bilancio è obbligatorio. Se decorso il termine assegnato la Commissione consiliare competente in materia di Affari istituzionali non si è pronunciata, il parere non espresso si intende favorevolmente acquisito.
2. Il regolamento, corredato dei pareri acquisiti, è approvato dal Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. Il regolamento, munito dell'attestazione di avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea consiliare, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione nei tempi previsti dallo Statuto per la pubblicazione dei regolamenti della Giunta regionale.
4. Nel rispetto della procedura indicata nella presente legge regionale, l'Ufficio di Presidenza procede ai progressivi adeguamenti dei regolamenti organizzativi.
5. I provvedimenti di organizzazione adottati in esecuzione dell'art. 23, comma 12, della legge regionale n. 1/2012 e dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2021 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui al presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
(Norma finanziaria)

1. Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Gennaro Oliviero

Loredana Raia

Giuseppe Sommesè

Fulvio Frezza



Consiglio Regionale della Campania

PDL recante “Misure per il contenimento della spesa del consiglio regionale e disposizioni di regolamentazione”

Relazione illustrativa

La presente legge detta norme per garantire l'efficace ed efficiente organizzazione del Consiglio regionale in armonia con i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento determinati dallo Statuto ed in osservanza dei seguenti criteri generali: imparzialità, buon andamento dell'amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa; razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti; perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate; realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali; rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dagli organi politici con la previsione che gli uffici appositamente istituiti hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. In osservanza delle finalità di cui sopra citate i regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, anche per specifici settori, e trasmessi alla Commissione consiliare permanente in materia di Affari Istituzionali e alla Commissione consiliare permanente in materia di Bilancio e Finanza, che rendono il parere nel termine di quindici giorni dalla loro assegnazione. Il parere della Commissione permanente in materia di Bilancio è obbligatorio. Se decorso il termine assegnato la Commissione consiliare competente in materia di Affari istituzionali non si è pronunciata, il parere non espresso si intende favorevolmente acquisito. Il regolamento, corredato dei pareri acquisiti, è approvato dal Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Il regolamento, munito dell'attestazione di avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea consiliare, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione nei tempi previsti dallo Statuto per la pubblicazione dei regolamenti della Giunta regionale. Nel rispetto della procedura indicata nella presente legge regionale, l'Ufficio di Presidenza procede ai progressivi adeguamenti dei regolamenti organizzativi. I provvedimenti di organizzazione adottati in esecuzione dell'art. 23, comma 12, della legge regionale n. 1/2012 e dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2021 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui al presente articolo.

Relazione finanziaria

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.